

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, GIUST, CENGARLE, TONUTTI, COLOMBO Vittorino
(Veneto), GUSSO e BEORCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1976

Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori dipendenti da cooperative agricole

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che sottoponiamo all'approvazione del Parlamento, riprende la materia del disegno di legge n. 1939 della scorsa legislatura che non potè essere discusso per lo scioglimento anticipato delle Camere.

L'esigenza manifestata, e da tutti avvertita, di impedire che possano essere fugate le aspettative, legittimamente acquisite nel tempo dagli operai con un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, appartenenti ad imprese cooperative e che, al momento dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 1974, n. 114, risultassero inquadrati — per quanto concerne l'aspetto previdenziale e assicurativo — in settori diversi da quello agricolo, ci hanno obbligati alla ripresentazione del problema che ci auguriamo venga presto esaminato.

Se, infatti, da un lato la legge n. 114 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, recante norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali, ha risolto l'annosa e importante questione dell'inquadramento ai fini previ-

denziali delle società cooperative agricole che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci, dall'altro ha però rischiato di procurare alcuni svantaggi ai lavoratori dipendenti, in quanto una possibile duplice interpretazione dell'articolo 20, nella sua formulazione, ha fatto effettivamente sorgere, in sede di applicazione della nuova normativa, numerosi e delicati problemi. Mentre cioè, secondo una prima interpretazione (cui hanno acceduto sia lo SCAU che l'INPS), la norma predetta concede un beneficio alle cooperative, di cui trattasi, e prevede l'inquadramento definitivo delle stesse nel settore agricolo ai fini previdenziali, abrogando in tal modo l'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, recante disposizioni transitorie per le medesime cooperative, in sede di applicazione, peraltro, è parso possibile asserire che la norma contenuta nel citato articolo 20 concede sì un beneficio alle cooperative, senza però voler modificare le disposizioni di cui all'articolo 9 della citata legge n. 334; in quest'ultimo caso, i lavoratori in-

teressati continuano a fruire delle prestazioni previdenziali di maggior favore finora godute con l'inquadramento precedente in settori diversi da quello agricolo.

Al fine, quindi, di dare una chiara definizione al problema e tenuto conto che la conservazione ai lavoratori del trattamento più favorevole già praticato è espressione di un principio generale applicato a tutto il sistema dei rapporti di lavoro — acquistando come tale un rafforzato valore sostanziale —, il presente disegno di legge propone di mantenere la tutela previdenziale fin qui goduta dai lavoratori interessati, consentendo loro di fruire dell'indennità di malattia, dell'indennità per inabilità temporanea a seguito di infortunio o malattia professionale e soprattutto del trattamento di quiescenza, direttamente commisurati alla retribuzione effettiva calcolata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anziché ai salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Questo disegno di legge intende anche sopperire alle necessità economiche derivanti da mancanza temporanea di lavoro, sia nella disoccupazione involontaria, sia nella sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro.

Il disegno di legge prevede, inoltre, l'estensione dei benefici predetti anche a quei lavoratori, con qualifica operaia, dipendenti dagli organismi cooperativi di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 2 marzo 1974, n. 114, i quali sono da sempre inquadrati nel settore dell'agricoltura.

Si ottiene così la parificazione del trattamento ai fini sociali e previdenziali tra i lavoratori dipendenti di aziende cooperative agricole e quelli inquadrati in settori diversi da quello agricolo.

Beneficiano di tale provvedimento anche le cooperative e i loro consorzi che, nella consapevolezza dell'alto fine sociale da per-

seguire, si assoggettano all'onere del versamento di un contributo aggiuntivo alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, contro le malattie, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro la disoccupazione involontaria e per il trattamento sostitutivo della retribuzione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, su quella fascia retributiva che va dalla misura del salario convenzionale, determinato ai sensi del citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488, alla retribuzione reale lorda.

Da quanto sopra è evidente come si sia tenuto ampiamente conto anche delle esigenze delle gestioni assicurative interessate, contemperando la loro necessità di cassa con quelle dei lavoratori ad aver titolo a prestazioni giuste.

Per ciò che concerne, in particolare, le esenzioni e le riduzioni in favore delle aziende agricole — o di talune categorie di esse — appare di particolare importanza quanto è previsto nell'ultimo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge là dove, nel mantenere le agevolazioni di cui sopra esistenti attualmente, viene limitata la contribuzione per le assicurazioni di cui trattasi, per gli organismi cooperativi siti in comuni montani al di sopra dei 700 metri, alla sola quota dovuta sulla fascia retributiva eccedente il salario medio convenzionale.

Onorevoli senatori, siamo certi che approvando questo provvedimento non solo offriamo al Paese uno strumento che consente l'eliminazione di superati ed incompatibili privilegi che possono dividere l'operaio dei campi da quello di città, saldando la loro rispettiva condizione in un sistema di sicurezza sociale più equo e rispondente alle attuali esigenze, ma acceleriamo, inoltre, il processo di sviluppo del fertile strumento di progresso civile e comunitario che è la cooperazione, particolarmente nel settore agricolo, di importanza vitale per la prosperità nazionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1977 per gli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendenti dagli organismi cooperativi di cui al punto 3) del primo comma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1974, n. 114, che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci, le prestazioni economiche relative all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, all'assicurazione contro le malattie, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al trattamento sostitutivo della retribuzione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole ed al trattamento speciale spettante ai lavoratori a tempo determinato in luogo dell'indennità di disoccupazione agricola sono calcolate sulla retribuzione effettiva determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A tal fine, a decorrere dalla stessa data, per gli anzidetti operai, oltre i contributi previsti dalla procedura vigente per la contribuzione agricola unificata sui salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è dovuta una contribuzione aggiuntiva calcolata sulla differenza tra l'importo giornaliero dei salari medi convenzionali e l'importo della retribuzione media giornaliera determinata in base alla retribuzione effettiva annua e in relazione al numero di giornate di iscrizione negli elenchi per l'attività svolta alle dipendenze degli organismi cooperativi.

Tale contribuzione è dovuta per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la Cassa per la integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, con le stesse misure e modalità previste per il settore agri-

colo; per l'assicurazione contro le malattie è dovuta nell'aliquota percentuale prevista nel penultimo comma dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 239; per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è dovuta nell'aliquota percentuale prevista nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54.

Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui sopra, il numero di giornate di lavoro effettuate e l'importo della retribuzione effettiva annua devono essere denunciati al competente ufficio contributi agricoli unificati entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare.

Non si applicano, ai fini della riscossione dell'anzidetta contribuzione aggiuntiva, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 2.

Il numero di giornate di lavoro effettuate dai lavoratori di cui al precedente articolo, per l'attività svolta alle dipendenze degli organismi cooperativi di cui trattasi, è indicato separatamente negli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura.

Ai fini della determinazione del trattamento speciale di disoccupazione agricola per gli operai a tempo determinato e dell'accredito dei contributi figurativi si fa riferimento alla media giornaliera tra la retribuzione effettiva annua percepita per l'attività svolta alle dipendenze degli organismi cooperativi e la retribuzione convenzionale annua relativa ad eventuale attività svolta alle dipendenze di altri datori di lavoro agricoli.

Art. 3.

Per i lavoratori di cui all'articolo 1, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, derivante dagli infortuni sul lavoro e da malattia professionale, è stabilita nel 60 per cento della retribuzione media gior-

naliera effettiva dei quindici giorni precedenti l'insorgere dell'evento per i primi novanta giorni e nel 75 per cento a partire dal novantunesimo giorno anche non continuativo.

Parimenti l'indennità giornaliera di malattia è calcolata sulla retribuzione media giornaliera effettiva dei quindici giorni precedenti l'insorgere dell'evento.

Per la determinazione dell'ammontare delle anzidette prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al competente ente assicuratore la retribuzione giornaliera effettiva, calcolata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, corrisposta ai lavoratori interessati nei quindici giorni precedenti l'insorgere dell'evento.

Art. 4.

La commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, ed ognuna delle commissioni regionali e provinciali di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, nonché il comitato speciale di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sono integrati da due rappresentanti della cooperazione, designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.